

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4879 del 23/10/2019
Oggetto	Subentro nella titolarità della concessione area demaniale rilasciata con atto n.134 del 10/01/2018 da parte di ALDI srl
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5022 del 22/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### visti

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- DDG n.106/2018 con cui è stato conferito incarico dirigenziale al Dott. Paolo Maroli;

**Richiamata** la determinazione n. 134 del 10/01/2018 con la quale è stata rilasciata per 12 anni alla Ditta EFFERRE s.r.l, P.IVA 02299960167, la concessione relativa all'occupazione di area demaniale in fregio al Torrente Rovacchia nel Comune di Fidenza (PR), ad uso scarico con manufatto, individuata al foglio 46 fronte mappale 698 (già mappale 38) parte NCT del Comune di Fidenza (PR);

**Preso atto** che con istanza presentata in data 29/01/2018 e assunta al prot. n. PGPR/2018/1932 del giorno 29/01/2018, il Sig. Era Alessandro, C.F. REALSN72R02E441U, in qualità Procuratore in carica cui sottoporre alla firma gli atti della ditta ALDI s.r.l. C.F 02936700216 con sede legale in

via Cassa di Risparmio n. 18 nel comune di Bolzano (BZ) ha chiesto il subentro alla concessione rilasciata a EFFERRE s.r.l con deliberazione n.134 del 10/01/2018

**Preso atto** della documentazione a giustificazione del subentro pervenuta con nota PG/2019/107652 del 09/07/2019.

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro in data 08/08/2019
- che il canone per anno 2019 era stato precedentemente versato da EFFERRE s.r.l come specificato da deliberazione n.134 del 10/01/2018;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 300,00 in data 16/09/2019;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta ALDI s.r.l P.Iva 02936700216 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Rovacchia nel Comune di Fidenza (PR), catastalmente identificata al fg. n.46, fronte mapp. n. 698 (già mappale 38), per uso scarico con manufatto, codice pratica PR17T0001;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **09/01/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/10/2019 (PG/2019/162223 del 22/10/2019);
4. che l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 era stato precedentemente versato da EFFERRE s.r.l come specificato da deliberazione n.134 del 10/01/2018;;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 300,00 euro;
6. di stabilire il canone annuale in 300,00 euro come da deliberazione n.134 del 10/01/2018; il cui ammontare per gli anni successivi dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R. 2/2015
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)  
*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a ALDI s.r.l., P.Iva 02936700216 (cod. pratica PR17T0001).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Rovacchia, individuata al fg 46 fronte mappale 698 (già mappale 38) del Comune di Fidenza (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso scarico con manufatto.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 300,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **09/01/2030**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per

la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

**ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PGPR/2017/20177 del 24/10/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**Regione Emilia-Romagna**

AGENZIA REGIONALE  
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI  
E MESSA IN SICUREZZA

**SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO**

AMBITO DI PARMA

IL RESPONSABILE

Dott. Ing. Gabriele Alifracco

All' ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma  
P. le della Pace, 1  
40123 PARMA PR  
aopr@cert.arpa.emr.it

Reg.	TIPO	ANNO	NUMERO
del			

Oggetto: (2017.650.20.5/86) Richiesta occupazione area demaniale in Comune di Fidenza censita al foglio 46 fronte mappale 38 in provincia di Parma – Richiedente EFFERRE Srl

PC.2017.36980 del 23.08.2017 – Mitt. ARPAE di Parma

In riferimento all'oggetto, vista la richiesta di parere n. PGPR/2017/9936 del 23.08.2017 di codesta Agenzia e la richiesta di concessione in data 28.04.2017 della ditta EFFERRE Srl con sede in Piazza XXIV Maggio 15 in Comune di Dalmine (BG),

per quanto di competenza di questo Servizio, visti gli elaborati progettuali presentati, rilascia parere idraulico positivo alla posa di manufatto di scarico e allo scarico di acque meteoriche con tubo Ø 200 nel torrente Rovacchia a fronte mappale 38 del foglio 46 nel Comune di Fidenza.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti lasciando sollevata e indenne questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Alifracco Gabriele  
(Documento Firmato Digitalmente)

Inselvini - Bacchi  
Parere Idraulico Scarico Acque Rovacchia  
Fidenza Efferre Arpae

SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654

Per tutte le sedi

PEC: [stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it) E-mail: [stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it)

[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.

a uso interno: DP/ / Classif. | | | | | Fasc. | | | |

Il sottoscritto Era Alessandro

c.f. R|\_E\_|\_A\_|\_L\_|\_S\_|\_N\_|\_7\_|\_2\_|\_R\_|\_0\_|\_2\_|\_E\_|\_4\_|\_4\_|\_1\_|\_U\_| in qualità di  
procuratore in carica cui sottoporre alla firma gli atti della Ditta ALDI s.r.l. c.f. \_0\_|\_2\_|\_9\_|\_3\_|  
\_6\_|\_7\_|\_0\_|\_0\_|\_2|1\_|6\_, presa visione del presente disciplinare di concessione,  
dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il Procuratore in carica alla firma atti

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**